

Ordinanza relativa alla legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione

(Ordinanza sulla promozione della ricerca e dell'innovazione, O-LPRI)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza del 10 giugno 1985¹ sulla promozione della ricerca e dell'innovazione è modificata come segue:

Art. 10o^{bis} Misure straordinarie adottate a causa della forza del franco svizzero
(Art. 16b e 16f cpv. 1 LPRI)

La CTI può ampliare temporaneamente le sue misure promozionali nel modo seguente:

- a. in deroga all'articolo 10o capoverso 2, sostenere un progetto fino all'immissione sul mercato dei prodotti o dei procedimenti;
- b. fissare una partecipazione del partner attuatore ai costi complessivi del progetto inferiore al 50 per cento senza le limitazioni di cui all'articolo 10q capoverso 3;
- c. includere i costi seguenti nei costi complessivi di progetto computabili:
 1. in deroga all'articolo 10s capoverso 3 lettera a, i costi per l'ottimizzazione del prodotto e dei processi di fabbricazione in serie;
 2. in deroga all'articolo 10s capoverso 3 lettera c, i costi per l'immissione sul mercato;
- d. in deroga all'articolo 10s capoverso 6, accordare contributi per i costi per il personale secondo la tariffa C a tutte le istituzioni di ricerca aventi diritto ai contributi e, in aggiunta a ciò, versare a queste ultime *overhead* pari al 20 per cento.

Art. 10s cpv. 5^{bis}

^{5bis} I contributi coprono in ogni caso al massimo la metà dei costi complessivi di progetto computabili. Sono fatti salvi contributi CTI più cospicui erogati per progetti di cui agli articoli 10o^{bis} lettera b, 10q capoverso 3 lettere a e b nonché 10r.

¹ RS 420.11

II

L'allegato è modificato secondo la versione qui annessa:

Numero 3^{bis}

3. Per ogni categoria vale il rispettivo importo massimo orario seguente:

Categoria	Tariffa A (incl. <i>overhead</i>) fr.	Tariffa B (senza <i>overhead</i>) fr.	Tariffa C (senza <i>overhead</i>) fr.
Responsabile di progetto	148	105	225
Sostituto responsabile di progetto	127	87	184
Scenziato esperto	105	71	164
Collaboratore scientifico	84	60	144
Tecnico, programmatore	74	54	100

Tariffa A: è applicata alle scuole universitarie professionali con contabilità analitica e comprende le prestazioni sociali del datore di lavoro e i costi comuni generati dal progetto (*overhead*). È fatta la salva la disposizione transitoria della modifica del 24 novembre 2010.

Tariffa B: è applicata alle scuole universitarie che non rientrano nella tariffa A nonché ai centri di ricerca senza scopo di lucro e comprende le prestazioni sociali del datore di lavoro. È fatta la salva la disposizione transitoria della modifica del 24 novembre 2010.

Tariffa C: è applicata a tutte le istituzioni di ricerca aventi diritto ai contributi nel quadro delle misure straordinarie adottate a causa della forza del franco svizzero e comprende le prestazioni sociali del datore di lavoro.

III

Disposizione transitoria della modifica del...

La validità dell'articolo 10s capoverso 5 nonché del numero 3 dell'allegato viene sospesa per il periodo di validità della modifica del ... della presente ordinanza.

IV

La presente modifica entra in vigore il 13 ottobre 2011 ed è valida fino al 31 dicembre 2011².

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

² La presente ordinanza è stata dapprima pubblicata in via straordinaria il ... (art. 7 cpv. 3 LPubl; RS **170.512**).